

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CROCE D'ARGENTO ODV ETS

Denominazione - Sede - Scopo - Attività - Durata

Art. 1)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Croce D'Argento ODV ETS", da ora in avanti denominata "Associazione".

Art. 2)

L'Associazione, laica, apolitica e apartitica, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione Organizzazioni di Volontariato al n. 86273, ha sede legale in Limbiate, e unitaria e si articola in Sezioni.

Le Sezioni, nel rispetto e in attinenza con i principi dello Statuto e della regolamentazione interna dell'Associazione, costituiscono emanazioni di essa, partecipano al bilancio unitario dell'Associazione e, pur godendo di autonomia organizzativa per il territorio di competenza, dipendono dall'Associazione per gli aspetti istituzionali ed economici.

Il regolamento generale di attuazione e di funzionamento interno dell'Associazione definisce i criteri di operatività dell'Ente e i principi guida per le sedi di sezione cui le stesse debbono attenersi.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione, potrà istituire altrove sedi periferiche dell'Associazione.

Art. 3)

L'Associazione, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Mario De Rosa



- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a) prestare la propria opera nei pubblici e privati infortuni;
- b) provvedere all'assistenza degli infermi secondo la possibilità e la responsabilità dei servizi;
- e) prestare la propria opera di assistenza preventiva a richiesta di privati, enti pubblici, autorità, con quelle norme e condizioni che verranno determinate di caso in caso;
- d) prestarsi al trasporto dei malati ordinari, degli infermi etc, dal domicilio ai civili ospedali e viceversa;
- e) di compiere con abnegazione altre opere filantropiche.
- f) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- g) servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo autoambulanza;
- h) servizi sociali, socio-sanitari o assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- i) Ricerca di forme di collaborazione economiche, commerciali e di servizio comune;
- l) Iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale tramite l'organizzazione di corsi, serate, attività di studio, convegni e iniziative di informazione in attuazione dei propri scopi sociali previsti dal presente statuto;
- m) collaborazione con Enti ed altre associazioni;
- n) adesione ad enti, associazioni o gruppi, senza scopo di lucro;

o) iniziative di ricerca e sviluppo di progetti comuni.

p) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale ovvero dalla Legge.

L'organo deputato a individuare le attività che l'Associazione può compiere è il Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può realizzare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4)

L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea generale degli associati nel rispetto degli artt. 12 e 27 del presente Statuto.

Art. 5)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che sono e che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) da eventuali donazioni, erogazioni a titolo liberale e lasciti.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi privati e pubblici, anche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito degli scopi associativi ovvero di potenziamento dell'Associazione; donazioni e lasciti testamentari purché accettati dal Consiglio di amministrazione; rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e nel rispetto delle caratteristiche previste al citato articolo; contributi comunitari anche di organismi internazionali; rimborsi/entrate derivanti da convenzioni comunali, regionali e nazionali.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale di cui all'art. 6 D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e, nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 D.Lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Associati e volontari

Art. 6)

Possono aderire all'Associazione, previa iscrizione, tutte le persone fisiche di maggiore età e gli enti del Terzo settore, senza scopo di lucro che, per libera scelta, nel rispetto della regolamentazione tutta dell'Ente, condividono i principi propri e le finalità dell'Associazione e, in regola con gli obblighi statutari e associativi, che partecipano alle attività dell'associazione stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda scritta su apposito modulo che, unitamente alla espressa dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, dovrà contenere:



Handwritten signature: Paul. Carl. Marie Corti
Handwritten signature: Maurizio

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata;
- la dichiarazione di conoscere, accettare integralmente e osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale nonché, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non intrattenere una relazione diretta di coniugio, legami di parentela e/o di affinità con associati raggiunti da un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione, che interviene entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione, deve essere comunicata (con ogni modalità utile) all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'iscrizione comporta il versamento dell'annuale quota stabilita dal consiglio di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, fatta salva la necessità di ulteriori verifiche, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla (a mezzo posta elettronica, anche certificata; con raccomandata consegnata a mani del richiedente; a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r e ricevuta di ritorno) agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dell'Associazione che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro prima successiva convocazione.

Il regolamento interno di funzionamento dell'organo ne definisce ogni specifica modalità.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7)

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie o d'ufficio, morosità protrattasi oltre il termine stabilito (dal Consiglio di Amministrazione) per la scadenza del versamento della quota associativa, indegnità, decesso; per esclusione secondo le norme del presente Statuto. La morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

L'indegnità è sancita con delibera dell'Assemblea degli associati.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni, generali di funzionamento e particolari, e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o adotta comportamenti contrari agli scopi associativi, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e (se richiesto dallo stesso) dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato che andrà convocato per l'assemblea con comunicazione da inviare a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r e ricevuta di ritorno (eventualmente anticipata a mezzo posta elettronica ordinaria) ovvero a mezzo posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r e ricevuta di ritorno o p.e.c., dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà, nei termini di Legge, impugnare il provvedimento di espulsione innanzi alla competente autorità giudiziaria.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato, con raccomandata a/r e ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno

alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8)

Gli associati, nei termini statutariamente consentiti, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione purché nel rispetto dello Statuto, della regolamentazione interna, generale di funzionamento e particolare, nonché di ogni deliberazione del C.d.A.;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei termini e secondo le modalità stabilite e, comunque, sempre nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare e osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni, generali di funzionamento e particolari, e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- collaborare alla vita associativa condividendone i fini e gli scopi;
- mantenere un comportamento confacente alle finalità e agli scopi propri dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, partecipano alle attività sociali, assistenziali e ai compiti interni all'Associazione, previa iscrizione alla stessa secondo le modalità di ammissione (su domanda) elaborate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I volontari intrattengono un rapporto di profonda unione e rispetto con l'Associazione e forniscono ad essa il supporto vitale affinché, nel rispetto dei suoi principi, la stessa continui la propria attività e sopravviva. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei termini e nei limiti di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Unitamente ai principi di cui allo Statuto e in coerenza con le sue previsioni, la regolamentazione interna, generale e particolare, dell'Associazione, definisce modalità specifiche di condotta per il volontario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Organi dell'Associazione

Art.10)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;

Manuela Rose
Paolo Carlo Maria Conti



- il Presidente;

- l'Organo di controllo e revisione (eventuali nei casi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017);

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I componenti degli organi elettivi devono essere maggiorenni, avere capacità giuridica, essere in regola con il pagamento delle quote associative, possedere i requisiti morali consoni alle cariche dell'associazione e i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza del caso.

I candidati, inoltre, devono presentare un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa al certificato penale del casellario giudiziale ed al certificato del casellario dei carichi pendenti.

Ogni associato non potrà ricoprire più di una carica.

Tutte le cariche durano in carica tre anni e sono eventualmente rinnovabili con un limite di 3 mandati consecutivi. Oltre quelli sarà necessario interrompere almeno per un mandato.

Assemblea dell'Associazione

Art. 11)

L'assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, il quale sarà redatto nel rispetto dell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2007.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che, in regola con il versamento della quota associativa annuale, sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato, nei termini di cui al successivo art. 13 del presente Statuto, ha un voto.

Ciascun associato, nel rispetto dell'art. 13 del presente Statuto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato anch'egli regolarmente iscritto da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé, sino ad un massimo di 3 (tre) associati che abbiano conferito delega. Si applicano i commi 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Essa è presieduta e convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, mediante qualsiasi metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, anche con comunicazione a mezzo ausili informatici (compresa la posta elettronica) ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione e in tutte le sue Sezioni, unitamente, ove possibile, alla pubblicazione sul sito dell'Associazione. Quest'ultima con proprie disposizioni, anche regolamentari, per il tramite del Consiglio di Amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno, definirne modalità aggiuntive specifiche.

Sia la comunicazione scritta che l'avviso dovranno essere portati a conoscenza dei destinatari almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea e dovranno contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora stabiliti per essa, sia di prima che seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità, anche a ritenuto scopo consultivo e a fini di verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato oppure, per iniziativa di almeno un decimo degli associati, su richiesta motivata e sottoscritta di essi, da indirizzare all'indirizzo P.E.C. dell'Associazione ovvero a mezzo raccomandata a/r con ricevuta di ritorno inviata alla sede legale dell'Ente. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. L'Associazione con regolamento interno ne definisce le modalità specifiche.

Art. 12)

Oltre che sul bilancio consuntivo e preventivo, l'assemblea delibera sulle direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del collegio dei Revisori e del collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quanto oltre deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo, quando obbligatorio per legge o ritenuto

opportuno, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati, regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati, che si trovano in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Art. 14)

L'assemblea dell'Associazione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente nomina un segretario, e se lo crede opportuno due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Il Presidente ha il compito di assicurare un regolare ed ordinato svolgimento dell'Assemblea e ha facoltà di espellere dall'assemblea chiunque dovesse disturbare o impedire il regolare svolgimento della riunione.

Dalle riunioni dell'assemblea sarà redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 15)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, delibera a maggioranza di voti, con votazioni palesi, salvo nel caso di nomina di cariche sociali che sarà effettuata a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con la presenza di almeno la metà degli associati ed a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti e sempre maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e la modifica verrà deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

In tutti i casi non è ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica. In caso di votazioni la parità comporta la elezione della proposta.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale dell'Associazione, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti.

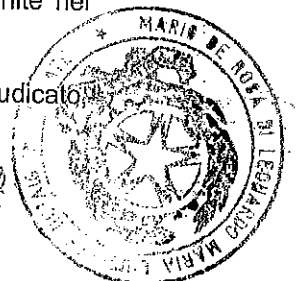
Consiglio di Amministrazione

Art. 16)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri, da tre a nove (membri), nominati dall'Assemblea dell'Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati. In considerazione del rilievo che la funzione svolge, l'assunzione della carica di amministratore è espressamente subordinata a specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche nei termini di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017. Per tutto quanto ivi non determinato, le modalità di convocazione, funzionamento, svolgimento e partecipazione al Consiglio sono definite nel regolamento interno specifico per l'organo.

Tutti gli amministratori, i quali non debbono riportare condanne penali, passate in giudicato,

Handwritten signatures:
Maurizio Rose
Tadeo Carlo Maria Cesarini



per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora un consigliere sia decaduto dalla carica ovvero, per qualsiasi motivo, nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri e l'Organo resti con un numero di membri inferiore a tre, verranno ammessi nel Consiglio di amministrazione, in loro sostituzione, i primi dei non eletti in base alla graduatoria risultante dall'ultima votazione e nel relativo ordine di preferenza. L'Organo così riformato si riunirà per la verifica e redistribuzione degli incarichi, dandone ampia comunicazione all'Associazione.

In difetto di sostituti, ove il Consiglio resti composto con un numero di membri inferiore a tre dovrà provvedersi a nuove elezioni.

Le cariche di amministratori sono onorifiche, per cui nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il regolamento dell'organo prevede casi e modalità con cui un consigliere può essere raggiunto da provvedimenti che possono comportarne la decadenza dal ruolo.

Art. 17)

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un segretario ed un Presidente onorario.

Il Presidente e il Segretario che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il regolamento dell'organo ne indica nel dettaglio le modalità e specifica le ulteriori sue funzioni.

Art. 18)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta scritta, recante data certa e indirizzata al Presidente a mezzo del servizio postale con comunicazione e ricevuta di ritorno ovvero a mezzo P.E.C., di almeno la metà più uno dei suoi membri e comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa nonché in ordine alla determinazione delle quote di ammissione e delle quote annuali di Associazione, nonché in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata qualunque metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, da cui si desuma l'inoltro effettuato al destinatario, compresa la posta elettronica ordinaria ed anche a mezzo piattaforme istantanee di messaggistica dalle quali se ne possa ottenere la intervenuta lettura, con avviso inviato a tutti i suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza ovvero impedimento di entrambi dal Consigliere in carica più anziano di carica tra i presenti.

Il regolamento dell'organo, per tutto quanto ivi non determinato, ne indica nel dettaglio le modalità.

Art. 19)

Per la validità delle delibere del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito Libro, verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nell'espletamento dei propri compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario che, eletto tra i componenti del Consiglio, provvede in base alle disposizioni ed istruzioni della Presidenza. Il

Segretario è consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione. In relazione alla particolarità del servizio svolto, anche in ordine alla compilazione dei verbali, il Segretario può avvalersi nelle sue attività di persona esterna al Consiglio e da quest'ultimo individuata con delibera. In tali casi la persona partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il regolamento dell'organo, per tutto quanto ivi non determinato, ne indica nel dettaglio le modalità.

Art. 20)

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza alcuna limitazione.

Tra le altre funzioni ha quella specifica di redigere un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati come pure redigere norme di attuazione del presente Statuto ed emanare qualsiasi regolamento e/o deliberato, anche organizzativo, necessario al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio dovrà dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e predisporre i programmi di sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Art. 21)

Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, anche in giudizio, e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni secondo i poteri anche eventualmente a lui affidati e/o delegati dagli organi dell'Associazione con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i limiti da esso definite e consacrate nelle medesime deliberazioni.

In caso di prolungata assenza del Presidente per suo grave impedimento, oggettivo e documentato al Consiglio, e di poi in Assemblea, le sue funzioni sono temporaneamente espletate dal Vice Presidente che lo sostituisce, anche legalmente, per tutti quei settori che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno affidargli con apposita delibera per ciascun singolo affare.

Organo di controllo, Revisore legale dei conti

Art. 22)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 D.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale.

Art. 23)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione.

Handwritten signature: Manfredone

Handwritten signature: Fabio Carlo Maria Cusi



revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione; correlativamente, l'Associazione deve sempre consentirgli il libero accesso in tutti i locali e in special modo in quelli nei quali sono tenuti i libri contabili, anche laddove non fossero obbligatori per legge. Il Revisore legale di Conti redige una relazione che accompagna il bilancio annuale.

Il Revisore legale dei Conti partecipa di diritto all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

Il Revisore legale dei Conti è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Provvedimenti disciplinari

Art. 24)

Tutti gli aderenti all'Associazione, che mantengano una condotta non conforme alle disposizioni del presente Statuto e della regolamentazione interna, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale o scritto;
- b) sospensione del servizio;
- c) esclusione (eventualmente preceduta da sospensione cautelativa).

Ogni provvedimento andrà correlato al comportamento adottato durante il servizio e la vita associativa, nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi e rappresentanze nonché di altri associati siano essi Militi, dipendenti e/o fruitori dell'Associazione. Il presente statuto, in uno con il regolamento interno di funzionamento dell'Associazione e la regolamentazione concernente i Militi, ne definiscono le condotte loro presupposto, le modalità di comminazione e di eventuale impugnazione da parte dell'interessato.

Libri dell'Associazione

Art. 25)

Dovranno essere tenuti i seguenti libri:

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro degli associati o aderenti;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati, regolarmente iscritti nel libro associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 20 (venti) giorni dalla ricezione di una formale richiesta scritta, sottoscritta e motivata dal richiedente, da inoltrare alla Presidenza dell'Ente con invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Associazione o, in alternativa, a mezzo raccomandata a/r con ricevuta di ritorno alla sede legale dell'Associazione.

Esercizi sociali

Art. 26)

Gli esercizi sociali dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione formerà il bilancio, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. lgs n. 117/2017 e redigerà una relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione.

Scioglimento

Art. 27)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ovvero per altra causa prevista dalla legge. Qualora lo scioglimento sia deliberato dall'Assemblea, questa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

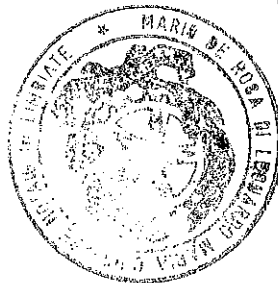
Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, il tutto nel rispetto dell'art. 9 del D.lgs n. 117/2017.

Disposizioni finali

Art. 28)

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, nella regolamentazione interna dell'Associazione e nelle sue deliberazioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse neppure previsto, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Paula Rosa Maria Cossetti



Maurizio Rose